

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111- 0332.277.240
e-mail: dipprevenzione@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Ai Dirigenti Uffici Scolastici provinciali
di COMO e di VARESE

Ai Responsabili Servizi Educativi Infanzia
Dirigenti Istituti Comprensivi

Ai Responsabili Scuole private

Ai Dirigenti CFP

p.c Ai Sigg. Sindaci
Ambito territoriale ATS INSUBRIA

Ai Sigg. Presidenti Provincia
di COMO e di VARESE

Oggetto: aggiornamento misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23

Alla luce di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 51961 del 31/12/2022 e in coerenza con le indicazioni regionali di cui alla nota 0000860 del 10/01/2023 del 10/01/2023 si sintetizzano di seguito le indicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria Covid19 da attuarsi in ambito scolastico nell'attuale periodo epidemiologico- caratterizzato peraltro da un'alta co-circolazione di altri virus respiratori (virus influenzali, virus respiratorio sinciziale, rinovirus etc.)- fino a diverse disposizioni che interverranno nel caso di un'eventuale recrudescenza della curva epidemica da Sars-CoV2:

- Misure ambientali e comportamentali: negli ambienti scolastici devono essere evitate situazioni di sovraffollamento e garantite una frequente aerazione dei locali e sanificazione ambientale. Inoltre si favoriscano, mediante messaggi educazionali, il frequente lavaggio delle mani e l'igiene respiratoria (utilizzo di fazzoletti monouso, coprire la bocca quando si tossisce o starnutisce, smaltire i fazzoletti utilizzati in modo adeguato etc.) Gli alunni e il personale scolastico con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali e in assenza di febbre sono invitati a frequentare la scuola con l'utilizzo di mascherina FFP2 (escluse categorie e fasce d'età esonerate) al fine di ridurre il rischio di diffusione di virus respiratori in comunità

-Accesso e permanenza a scuola: permane il divieto di accedere alla scuola per tutti i soggetti che presentino sintomi febbrili e/o suggestivi di Covid 19 e/o con esito di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV2 positivo.

-Sviluppo di sintomi durante la permanenza in ambiente scolastico: l'operatore scolastico/alunno con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene isolato in una stanza dedicata; in caso di alunno minorenni devono essere informati tempestivamente i genitori. L'alunno lascia quindi la scuola con indicazione a informare il proprio MMG/PLS per i provvedimenti del caso.

Gestione soggetti positivi al Covid19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 (non fa fede ai fini diagnostici il test in auto-somministrazione), senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità previste dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 199 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.2022.

Rientro a scuola dei soggetti positivi a Covid

Il rientro a scuola dopo infezione Covid19 di norma avviene, per i soggetti sempre asintomatici o asintomatici da due giorni, dopo almeno 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare di guarigione. Per 10 giorni complessivi dalla data della prima positività tali soggetti devono mantenere in comunità l'uso della mascherina FFP2 se prevista in base ad età-status.

Es: 01/01 tampone positivo. Isolamento fino al 06/01. Utilizzo FFP2 dal 07/01 fino al 11/01 compreso, se assente tampone negativo.

Fanno eccezione i seguenti casi che **devono eseguire dopo 5 giorni almeno dalla data della prima positività un test antigenico o molecolare con esito negativo** per concludere l'isolamento:

- ✓ **soggetti immunodepressi:** la condizione dello status di immunodepressione e la conseguente ottemperanza di quanto indicato dalla Circolare (obbligo di esecuzione del tampone di guarigione) competono al singolo cittadino sulla base di indicazioni di tipo clinico e riservato fornite da parte del medico curante. La scuola non è tenuta, anche in relazione alla riservatezza di tali dati, a entrare nel merito delle specifiche situazioni cliniche individuali.
- ✓ **cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo;** tali soggetti sono tenuti, almeno fino al 31/01/2023, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 28/12/2022 a sottoporsi a test di screening prima della partenza dalla Cina e all'arrivo in Italia (entro 48 ore). Si precisa che l'Ordinanza mette in capo al singolo cittadino la responsabilità di adempimento a quanto disposto dalla medesima. Pertanto la scuola non è tenuta a attuare specifici controlli per il rientro in comunità; si raccomanda tuttavia di rinforzare l'informazione verso il personale scolastico e nei confronti delle famiglie degli alunni diffondendo la normativa che si allega alla presente attraverso i Vostri canali di comunicazione. Per Vostra opportuna conoscenza si informa che le ATS, attraverso i flussi regionali che tracciano le positività riscontrate in tale target di popolazione, eseguono una specifica sorveglianza sanitaria. Si resta in ogni caso a disposizione tramite il canale "scuoleinsubria" per un confronto in caso di specifiche situazioni critiche giunte alla Vostra attenzione.



In sintesi per il rientro a scuola dunque, in tutti i casi, fa fede la data di avvio isolamento (data prima positività) riportata sul provvedimento di isolamento rilasciato da ATS o in alternativa la data di positività riportata sul referto di primo test positivo.

Da tali date la scuola può calcolare i 5 giorni minimi di isolamento e dunque la data del possibile rientro a scuola (ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, rientro il 7 febbraio); ATS, ai sensi della nuova normativa, ad oggi non trasmette agli interessati un provvedimento di fine isolamento e pertanto tale atto non può essere richiesto ai fini del rientro.

Si evidenzia ancora che è obbligatorio per i soggetti che rientrano a scuola non dando evidenza di un tampone negativo di guarigione, l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 fino al decimo giorno dalla data della prima positività.

Si specifica infine che possono anticipare la chiusura dell'isolamento prima dei 5 giorni i soggetti che sono sempre stati asintomatici e che abbiano eseguito un tampone antigenico o molecolare di controllo con esito negativo prima dello scadere dei 5 giorni: solo in questi casi di rientro anticipato rispetto ai canonici 5 giorni la scuola è tenuta a verificare il referto negativo del test.

Per quanto riguarda il rientro al lavoro degli operatori scolastici si precisa che la Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.2022 non specifica la necessità di rientro al lavoro con tampone negativo per tutti i lavoratori. Pertanto, nelle more dell'acquisizione di formale parere del Ministero della Salute richiesto nei giorni scorsi da Regione Lombardia, non è al momento esigibile l'esito di tampone negativo per il rientro del personale scolastico a scuola dopo malattia da Covid.

Gestione del gruppo classe a seguito di caso Covid19

Segnalazione soggetti positivi tramite Portale Scuole

La scuola provvede a segnalare tramite il portale dedicato il primo caso positivo all'interno della classe indicando il CF corretto del soggetto, la data del tampone positivo e la classe coinvolta.

I casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di auto-sorveglianza ovvero nei 5 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo (previsti non più 10 giorni ma 5 giorni di auto-sorveglianza) NON devono essere segnalati.

Non è prevista, come già inoltre consuetudine dall'inizio dell'attuale anno scolastico, la segnalazione nominativa dei contatti del gruppo classe. La scuola scarica l'informativa massiva di auto sorveglianza e la trasmette agli alunni della classe.

A tal proposito si evidenzia che il portale eCovid è stato opportunamente aggiornato con pubblicazione del manuale aggiornato e delle nuove FAQ nonché con il caricamento di idonea informativa di auto sorveglianza massiva.



Le azioni in capo alla scuola, agli alunni della classe, agli operatori scolastici nonché ad ATS sono dettagliate nella seguente tabella riportata nella nota regionale n.0000860 del 10/01/2023

Nido/servizi educativi per l'infanzia/primaria/secondaria	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
In presenza del primo soggetto positivo <i>i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (5 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati dalla scuola</i>	- l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti tranne che per i soggetti positivi al COVID-19 - segnalano sul portale scuola indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo senza comunicare i contatti - scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni	- Tramite il portale scuola ATS valida la segnalazione (acquisizione per sorveglianza)	- l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per cinque giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19 - Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARS-CoV-2	Per il personale si applica il regime di autosorveglianza di cui alla circolare prot. 0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute

Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni di auto sorveglianza per il gruppo classe decorre dal giorno successivo a quello della data della positività del primo caso (data tampone positivo = giorno 0)

Si rammenta che rimangono esonerati dall'utilizzo della mascherina durante l'auto-sorveglianza gli alunni di età <6 anni che frequentano i servizi educativi e le scuole dell'infanzia; persone con patologie/disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; le persone che devono comunicare con soggetti disabili.